

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del Codice Civile, una federazione tra società scientifiche indipendenti accomunate dal comune impegno nei diversi settori della ricerca educativa, denominata: Federazione Società Scientifiche Ricerca Educativa (FERE), di seguito “la Federazione”.

Sono soci fondatori i presidenti delle società scientifiche e i membri del Coordinamento 11/D2.

Art. 2 – Natura e sede

La Federazione è un’associazione senza fini di lucro.

La Federazione non esercita funzioni di rappresentanza legale delle singole società federate.

La sede legale è stabilita in Via Michelangelo Poggioli 3, 00161, Roma.

La sede potrà essere trasferita con decisione del Consiglio federativo.

Art. 3 – Scopi

La Federazione persegue i seguenti scopi:

- rafforzare ruolo e risultati della ricerca educativa: didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale nella sfera pubblica;
- promuovere la ricerca educativa nel dibattito pubblico e presso i decisori politici;
- rappresentare, in forma coordinata, le istanze e gli interessi delle società aderenti presso le istituzioni pubbliche e private, le forze sociali e i media;
- rafforzare la presenza e la rilevanza scientifica delle discipline rappresentate nei contesti istituzionali, accademici e culturali, a livello nazionale e internazionale;
- sviluppare posizioni comuni e azioni strategiche;
- elaborare posizioni condivise su temi di rilevanza strategica per la ricerca e la formazione;
- coordinare iniziative scientifiche tra le società aderenti e con altre società/ enti/ istituzioni scientifiche attive nell’ambito dell’educazione;
- promuovere attività scientifiche condivise;
- organizzare attività comuni di ricerca, formazione, consulenza e divulgazione scientifica;
- organizzare con cadenza periodica un convegno scientifico intersocietario, aperto al confronto nazionale e internazionale.
- favorire la cooperazione tra le società aderenti;
- favorire la condivisione di risorse, strumenti, competenze e buone pratiche;
- costruire reti e collaborazioni.

Istituire rapporti di collaborazione con altre società scientifiche e con associazioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, operanti nel campo della ricerca educativa didattica, speciale e sperimentale o interessati a sostenerla.

Art. 4 – Composizione della federazione

In fase costitutiva la Federazione è composta dalle seguenti società scientifiche

SIRD Società Italiana di Ricerca Didattica

SIPES Società Italiana di Pedagogia Speciale

SIREM Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale

CIRPed Centro Italiano di Ricerca Pedagogica

La Federazione è aperta alla collaborazione e all'adesione di società scientifiche impegnate nella ricerca educativa, e alla collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali che operano nel campo della ricerca educativa o interessati a sostenerla.

Il livello di rappresentanza di ulteriori società sarà stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federativo.

Ogni società aderente mantiene piena autonomia statutaria, giuridica e operativa.

La Federazione non contempla l'associazione di singoli individui.

Art. 5 – Organi della Federazione

Gli organi della Federazione sono:

L'Assemblea dei rappresentanti

L'Organo di Amministrazione (di seguito denominato: Consiglio Federativo)

Il Presidente della Federazione

Due vicepresidenti

L'Organo di Controllo

Art. 6 – Assemblea dei rappresentanti delle Società aderenti

È composta in fase costitutiva da 12 rappresentanti di ogni società fondatrice, in numerosità paritetica.

Sono membri di diritto dell'assemblea il Presidente, un vicepresidente e il Segretario di ogni società scientifica.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno su convocazione del Presidente:

Discute e approva le linee strategiche e programmatiche della federazione proposte dal consiglio federativo.

Approva il bilancio.

Modifica lo statuto federativo.

Approva il regolamento federativo.

Stabilisce l'ammontare della quota federativa

Delibera sulle richieste di altre società e organizzazioni di collaborazione e di adesione.

Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art. 7 – Consiglio Federativo

Sono membri di diritto del Consiglio Federativo il Presidente e un vicepresidente di ogni società scientifica. Ogni società scientifica, attraverso il proprio Presidente, proporrà un altro membro del Consiglio scegliendolo tra i membri dell'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio individuano un Presidente, che può essere uno dei membri del Consiglio o anche un socio di una delle società aderenti con caratteristiche di competenza e autorevolezza scientifica e istituzionale. La decisione di scelta del Presidente è presa con una maggioranza favorevole di non meno di 2/3 dei membri del Consiglio.

Presidente e Consiglio durano in carica 4 anni, rinnovabili una sola volta.

Nel caso in cui il Consiglio, inclusivo del Presidente, risulti in numero dispari, in caso di voto ciascun voto ha uguale peso (1); se il Consiglio, inclusivo del Presidente, risulta in numero pari, in caso di voto il voto del Presidente ha valore doppio (2).

Il Consiglio Federativo:

Nomina i due vicepresidenti.

Coordina l'attività della Federazione.

Elabora le linee strategiche e i programmi della Federazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea

Gestisce i rapporti istituzionali.

Propone il bilancio.

In funzione degli obiettivi della federazione può delegare alcune funzioni a soci definendo i termini della delega.

Parteciperanno al Consiglio federativo senza diritto di voto le figure operative previste dal regolamento.

Art. 8 - Il Presidente della Federazione

Il Presidente è proposto dai presidenti delle società scientifiche ed è individuato tra i professori ordinari soci effettivi almeno di una delle società federate.

Rappresenta legalmente la Federazione.

Il mandato dura 4 anni ed è rinnovabile una sola volta.

Il Presidente ogni volta che si rende necessario, per specifiche esigenze o ambiti di competenza, può essere rappresentato dai vicepresidenti o da uno dei Presidenti delle società scientifiche aderenti.

Art. 9 Patrimonio e risorse

Le risorse della Federazione sono costituite da:

Contributo al funzionamento annuale delle società aderenti avverrà nel rispetto degli statuti e dei regolamenti delle singole società.

Il contributo al funzionamento annuale viene proposto dal Consiglio Federativo e è paritetico tra le associazioni.

Eventuali contributi pubblici o privati.

Donazioni, erogazioni liberali, lasciti.

Proventi da attività e progetti realizzati dalla Federazione.

Art. 10 Autonomia delle società aderenti

La Federazione non interviene nelle decisioni interne delle società aderenti. Ogni società conserva:

la propria personalità giuridica,

Il proprio statuto,

la propria autonomia scientifica,

la propria gestione economica e patrimoniale.

Art. 11 Nuove adesioni alla federazione

Le richieste di adesione alla Federazione vengono presentate al presidente e al Consiglio che le propongono in Assemblea con un proprio parere motivato. L'adesione è subordinata alla condivisione dei principi e finalità espresse dal presente statuto. L'approvazione di nuove adesioni richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri dell'assemblea.

Art. 12 Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno [3/4] delle società aderenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea deciderà la destinazione del patrimonio residuo a fini di utilità scientifica e sociale.

Art.13 Norme finali


Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni alle norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia di associazioni.

Art 14. Norma transitoria

Fino al perfezionamento degli organi federativi, dei regolamenti essenziali per il buon funzionamento della Federazione e degli eventuali atti conseguenti, ai sensi della normativa vigente (DA SPECIFICARE) le funzioni di Consiglio federativo sono assunte dagli attuali componenti del coordinamento 11/D2.

Il Presidente SIRD Società Italiana di Ricerca Didattica

(documento di identità: CA90337VM)



Il Presidente SIPeS Società Italiana di Pedagogia Speciale

(documento di identità: AZ1774358)



Il Presidente SIREM Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale

(C.I. AX 5205217 CA scad. 09.12.2026)



Il Presidente CIRPED Centro Italiano di ricerca pedagogica

(documento di identità: CA73610EJ)

